

## ESEMPI DI APPLICAZIONE

### CESSIONE

**Una Srl, ha acquistato nel 2019 beni iperammortizzabili e beni superammortizzabili. Nel 2020 cede l'azienda contenente i beni ad un terzo. Che succede alle due agevolazioni sia per il cedente che per l'acquirente?**

Secondo la circolare, 8/19 l'iperammortamento non viene interrotto dalla cessione dell'azienda, quindi l'acquirente proseguirà a fruire della agevolazione, mentre il superammortamento si interrompe con la cessione dell'azienda e non sarà più fruibile né dal cedente né dall'acquirente.

### FUSIONE

**Una Spa, che detiene sia beni iperamortizzabili che beni superammortizzabili vien incorporata da un'altra società. Come saranno gestite le due agevolazioni in capo al soggetto avente causa dell'operazione straordinaria?**

La fusione è una operazione fiscalmente neutrale nella quale il soggetto avente causa subentra nei diritti del dante causa. Da ciò deriva che non vi è alcuna cessione di beni, il che permetterà alla incorante di proseguire nei benefici fiscali sia relativi all'iperammortamento sia al superammortamento.

### CANTIERI IN STATI UE

**La società Verdi Srl, svolge attività di costruzioni edili e detiene cantieri ubicati in altri stati dell'Unione Europea. Nel 2020 acquisterà dei macchinari che saranno utilizzati sia in cantieri italiani sia in cantieri esteri. Potrà fruire del credito d'imposta?**

Sì. La legge di Bilancio impone di localizzare i beni agevolati nel territorio dello stato, però nel recente passato questa regola non è stata applicata nel caso di beni destinati a strutture provvisorie ubicate all'estero e questa tesi dovrebbe essere valida anche nella disciplina del credito d'imposta.

### CRISI AZIENDALI

**La società Bianchi Srl, nel 2020 esegue una procedura di ristrutturazione del debito (articolo 57 del Codice della crisi). In tale contesto prevede l'acquisto di un bene strumentale nuovo: potrà fruire del credito d'imposta?**

La legge di Bilancio (articolo 1 comma 186) esclude dalla agevolazione le aziende in procedura concorsuale, ma distingue tra quelle con intento liquidatorio e quello con obiettivo di risanamento, ammettendo al beneficio fiscale il secondo caso, in cui rientra la procedura di ristrutturazione del debito.